



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 2 LUGLIO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

(foglio uso bollo massimo 61 battute)

- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto

- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione**LEGGI**

LEGGI REGIONALE 17 GIUGNO 2010, n. 21:

Modifiche alla L.R. 27 Maggio 2009, n. 9 recante: "Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007". Pag. 4

LEGGI REGIONALE 21 GIUGNO 2010, n. 22:

Integrazione alla L.R. 12.5.2010, n. 18

recante: Modifica all'art. 1 della L.R. 29.5.2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive")..... Pag. 5

LEGGI REGIONALE 21 GIUGNO 2010, n. 23:

Contributo a favore del Consorzio di Bonifica Interno. Pag. 6

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2010, n. 21:

Modifiche alla L.R. 27 Maggio 2009, n. 9 recante: "Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007".

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Abrogazione all'art. 1 della L.R. 9/2009)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27.05.2009, n. 9 (*Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. n. 12/2007*) le parole "*e del Nucleo per lo sviluppo Industriale di L'Aquila*" sono abrogate.

Art. 2

(Modifica all'art. 1 della L.R. 9/2009)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27.05.2009, n. 9 le parole "*artigianali e industriali*" sono sostituite dalla parola "*produttivi*".

Art. 3

(Integrazione alla L.R. 9/2009)

1. Dopo l'art. 1 della L.R. 9/2009 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis

1. Per consentire la ripresa delle attività economiche nel territorio del Comune dell'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga alle disposizioni vigenti, l'esercizio di attività professionali, commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita e del terziario, nelle aree del Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila destinate ad insediamenti artigianali e industriali, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Possono beneficiare delle previsioni di cui al comma 1 i professionisti, i titolari di autorizzazioni commerciali e di attività riconducibili al settore del terziario i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano beneficiare della deroga devono presentare, entro e non oltre il 31.12.2010, apposita richiesta allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila disciplina con proprio atto le modalità di presentazione della richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e la relativa durata, che, in ogni caso, non può essere superiore ad anni sei, salvo proroghe per giustificati motivi.
5. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell'Aquila fornisce risposta entro 45 giorni, in mancanza di risposta si applica l'istituto del silenzio-assenso.
6. Per le finalità di cui al presente articolo il Nucleo per lo Sviluppo Industriale dell'Aquila provvede alle procedure di assegnazione dell'area.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che si siano in-

sediati nelle aree del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila per effetto della previsione di cui agli artt. 1 e 1 bis della presente legge che non abbiano presentato la relativa istanza.”

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 Giugno 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2010, n. 22:

Integrazione alla L.R. 12.5.2010, n. 18 recante: Modifica all'art. 1 della L.R. 29.5.2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive")

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Integrazione alla L.R. 18/2010)

1. Dopo l'art. 1 della L.R. 18/2010 è inserito il seguente art. 1bis:

"Art. 1 bis

1. Le concessioni stagionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) della L.R. 12/2007 possono essere rilasciate per l'anno 2010 anche in favore di titolari di manufatti per esercizi commerciali ubicati su aree demaniali marittime provenienti da aree private classificate demaniali, dopo l'approvazione del PDM di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29.7.2004, n. 141/1 "L.R. 17.12.1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2 - adozione definitiva delle modifiche del Piano Demaniale Marittimo (P.D.M.), a seguito di delimitazione di cui all'art. 32 del Codice della navigazione, nei limiti di quanto previsto dal PDM regionale."

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'art. 13 della L.R. 17.12.1997, n. 141)

1. All'art. 13 della L.R. 141/1997, è aggiunto il seguente punto 5:
- "5. Gli stabilimenti possono delimitare, con sistemi di protezione a giorno non impattanti, di altezza non superiore a metri 1,80, un'area circostante la struttura principale; il sistema di protezione dovrà essere posto ad una distanza non superiore a 10 metri dal perimetro della struttura principale.

Solo nel periodo invernale, nell'ambito delle concessioni, possono essere chiuse aree quali verande, saloni, etc. ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che, anche se amovibili, costituiscono patrimonio della ditta concessionaria. Nell'ambito della concessione possono essere individuate aree specifiche, non superiori al 5% dell'area in concessione per un massimo di 250 metri quadrati, con sistema a giorno

non impattante di altezza non superiore a metri 1,80.

Sono fatti salvi i sistemi di protezione esistenti, autorizzati antecedentemente alla data di approvazione del Piano del Demanio Marittimo PDMR.

I sistemi di protezione devono consentire, per tutta la durata dell'anno solare, il libero e gratuito accesso verso la battigia agli utenti, ai fini della libera balneazione e del corretto uso dell'arenile".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 Giugno 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2010, n. 23:

Contributo a favore del Consorzio di Bonifica Interno.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di consentire la normale attività istituzionale e garantire i servizi e le prestazioni agli associati e agricoltori, in pros-

simità della stagione estiva, la Regione interviene con un contributo straordinario di € 450.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Interno.

Art. 2

(Modalità erogazione contributo)

1. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è disposto dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario corredata di una dichiarazione sulla consistenza dei maggiori oneri sostenuti.

Art. 3

(Norma Finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2010 in € 450.000,00, si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa sul capitolo di spesa n. 102446 - UPB 07.02.003 denominato: Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - L.R. 16.6.1981, n. 17, Titolo VI, modificata dall'art. 28 della L.R. 3.6.1992, n. 31.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *BURA*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 Giugno 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 36 4219

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**